

TI_GERICHTE 36.2016.33 vom 8. August 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-08-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2016.33

FR: TI_GERICHTE 36.2016.33 du 8 août 2016

IT: TI_GERICHTE 36.2016.33 del 8 agosto 2016

Regeste

Mancato pagamento di partecipazioni ai costi per prestazioni mediche/farmaceutiche di cui l'ass. ha effettivamente beneficiato. Corretti sono il contributo di degenza ospedaliera e i costi per trasporto in ambulanza. Importo e natura del credito sono giusti. Spese amm. ok. Rigetto opposizione. AG negata

Erwägungen

E. 1

Se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

E. 2

OAMal. In queste condizioni la decisione su opposizione va confermata, nel senso che il debito ammonta a CHF 3'564,55, oltre a CHF 160.- per le spese di sollecito e a CHF 80.- per le spese di riscossione. 9. Infine, per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione (partecipazione ai costi, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984 pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF. Va qui rammentato che a norma l'art. 54 cpv. 2 LPGa, le decisioni e le decisioni su opposizione esecutive che condannano al pagamento di una somma in contanti o a fornire una cauzione sono parificate alle sentenze esecutive giusta l'art. 80 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento. Ciò significa che, sulla base di una tale decisione, l'opposizione interposta contro un precetto esecutivo può, contestualmente al credito fissato nella decisione, essere tolta da un ordine di rigetto definitivo pronunciato dal giudice. Tuttavia, il rigetto dell'opposizione da parte del giudice non è necessario per il proseguimento dell'esecuzione quando il credito oggetto di esecuzione è stato fissato da una decisione cresciuta in giudicato, resa dopo che il debitore ha fatto opposizione (DTF 119 V 331 consid. 2b con riferimenti). Il TF ha posto questo principio, già invalso da alcuni decenni in ambito civile (DTF 64 III 78, DTF 53 III 202, DTF 36 I 452, DTF 34 I 612), nella sentenza pubblicata in DTF 75 III 44, assimilando alle sentenze civili le decisioni e le sentenze amministrative delle autorità federali e delle autorità del Cantone dove è in atto l'esecuzione (DTF 107 III 63, RCC 1978, pag. 310). In definitiva, la Cassa che avvia una procedura d'esecuzione, contro la quale la persona soggetta all'obbligo contributivo solleva opposizione, senza avere prima fissato i contributi

o i premi dovuti, deve in seguito notificare una decisione formale. La decisione deve tuttavia chiaramente riferirsi all'esecuzione in atto e togliere l'opposizione, totalmente o limitatamente ad un determinato importo (DTF 109 V 46; DTF 107 III 60, RCC 1982 pag. 344). Ne discende, pertanto, che l'opposizione del 15 ottobre 2015 del ricorrente al PE n. _____ emanato il 22 settembre 2015 dall 'U_____ di _____ deve essere rigettata in via definitiva per l'ammontare complessivo di CHF 3'804,55. 10.

Contestualmente al ricorso, l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (doc. I). Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6). L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) ed in particolare dagli artt. 2 e 3 LAG. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole. L'insorgente era infatti consapevole di non avere fatto fronte al pagamento degli importi più volte pretesi dalla Cassa malati con i numerosi conteggi inviatigli fra settembre 2014 e luglio 2015 per prestazioni mediche di cui egli ha beneficiato nei mesi da luglio 2014 ad aprile 2015. Pertanto, sin dall'ultimo sollecito del 27 luglio 2015 l'assicurato era tenuto al pagamento e quindi la contestazione del precetto esecutivo fatto spiccare dalla Cassa malati il 22 settembre 2015 tramite l'Ufficio _____ di _____ non aveva alcuna chance di successo. Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre l'adempimento delle altre due condizioni.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.